Conto corrente con la posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 291 del 16 dicembre 1939-XVIII

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE. — Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei gradi iniziali delle varie categorie di personale dipendente dall'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 17 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;
Veduto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1097;
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;
Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 2 ottobre 1939-XVII, che autorizza a bandire per l'anno 1940-XVIII pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 17 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche conseguito in una Università del Regno oppure nel Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18; oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O., i cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, i decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione del servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale Div. II), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri precedenti concorsi per posti di vice segretari dei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti almeno cinque giorni prima delle prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, è vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel quale caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7° del precedente art. 2;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 9 del presente art. 2 dovranno esibire un certificato, rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo;

o) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati dovranno inoltre presentare, insieme a quelli di rito, tutti quei documenti che attribuiscono in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina.

È fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro per l'educazione nazionale ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consisterà in tre prove scritte e di una prova orale le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale e nell'albo del Ministero stesso.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e corporativo;

b) economia politica, scienza delle finanze, e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, nonchè l'ordinamento dei varî servizi dell'amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi ed agli orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XIII, n. 1706, delle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI.

(5358)

Concorso a 12 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1097;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 2 ottobre 1939-XVII che autorizza a bandire per l'anno 1940-XVIII pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 12 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo *B*) dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale oppure di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un Istituto regio o pareggiato.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18; oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O., i cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, i

decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione del servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale - Divisione 2ª) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri precedenti concorsi per posti di vice ragioniere nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti almeno cinque giorni prima delle prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovanti l'appartenenza del candidato al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente del segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F., ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F.;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, del R. d. 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del R. decreto medesimo.

L'amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-1918 o come legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante ap-

posito certificato da rilasciarsi dall'utorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7° del precedente art. 2;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati o invalidi di guerra o per la Causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O., o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi delle autorità competenti;

n) i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 9 del precedente art. 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo;

o) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati dovranno inoltre presentare, insieme a quelli di rito, tutti quei documenti che attribuiscono in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato nella lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari per servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione della quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorsi banditi per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice ragioniere nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nonchè nel Bollettino ufficiale (parte II) e nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Saranno materie delle tre prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

c) ragioneria e contabilità di Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto sindacale e corporativo;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale con particolare riguardo a quelli dei Regi provveditorati agli studi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8. — La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti e ai legionari fiumani, agli iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista e agli invalidi e agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni mi-

litari, agli invalidi e agli orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936 a. XIV, n. 1172 e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI.

(5359)

Concorso a 22 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400;

Veduto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728;

Veduto il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898;

Veduto il decreto interministeriale 28 luglio 1939-XVII;

Veduto il decreto del DUCE, in data 2 ottobre 1939-XVII, che autorizza a bandire per l'anno 1940-XVIII pubblici concorsi per l'ammissione nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 22 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dei Regi provveditori agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di ammissione ai corsi superiori dell'Istituto tecnico e dell'Istituto magistrale, al Liceo scientifico o al Ginnasio superiore, conseguito in un Istituto Regio o pareggiato, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, regia o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza di scuola professionale di secondo grado, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici in una scuola Regia o pareggiata.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio come sopra richiesto nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-18 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV conseguirono il grado di ufficiale.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure abbiano, in servizio militare non isolato all'estero, partecipato a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, i cittadini che in servizio militare non isolato all'estero sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, i decorati al valor militare e coloro che abbiano avuto promozioni per merito di guerra, il suddetto limite massimo è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di anni quattro.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentaizone delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione del servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale - Divisione 2ª) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedono nelle colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a pro-

durre i documenti almeno cinque giorni prima delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno XVIII.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero in cui è iscritto il candidato e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.; ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tutt'ora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del R. decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno, e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-1918 o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica, rilasciato da un'Amministrazione statale; nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 9 del precedente articolo 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo, precisando la qualifica nonchè la natura delle mansioni da essi esplicate in tale periodo;

o) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) coloro che si trovino nelle condizioni previste dal 2° comma del precedente art. 2; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali o sottufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale, o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale.

Le tre prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle due prime prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formato secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Non più di cinque dei posti messi a concorso col presente decreto potranno essere conferiti alle donne.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176 e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, a coloro che appartengano al personale civile non di ruolo, esclusi i salariati, e che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, con funzioni proprie del gruppo *C* e a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del 1° comma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, numero 1372 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nel R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(5360)

Concorso a 16 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive e interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400;

Veduto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1728;

Veduto il decreto del DUCE in data 2 ottobre 1939-XVII che autorizza a bandire per l'anno 1940-XVIII pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a 16 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che abbiano superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano preso parte in servizio militare non isolato all'estero a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la Causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O., gli invalidi in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il suddetto limite massimo è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione del servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale - Divisione II) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nelle colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al P.N.F. o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.; ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di opera-

zioni militari in servizio non isolato all'estero produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dal podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-1918 o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o dal foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) stato di famiglia, da presentarsi da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7° del precedente art. 2;

l) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

m) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 9° del precedente art. 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo;

n) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati dovranno inoltre presentare, insieme a quelli di rito, tutti i documenti che attribuiscono in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O., o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

Art. 6

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titolo di preferenza l'avere prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero ed a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre

1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(5361)

Concorso a nove posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sull'ordinamento delle Regie soprintendenze alle antichità e all'arte, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1933, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1933, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, sull'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823, concernente il riordinamento delle Regie soprintendenze alle antichità e all'arte;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a nove posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. I nove posti a concorso saranno così suddivisi: quattro posti per archeologi e cinque posti per storici dell'arte.

Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Alle donne non può essere conferito più di un posto, ed esclusivamente tra quelli riservati agli storici dell'arte.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione 1ª) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, firmata dal concorrente e contenente la precisa indicazione del domicilio e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Detto limite massimo è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari;

e) per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

f) per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista o per l'Africa Orientale.

Il limite di 35 anni è inoltre aumentato:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quello di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per i concorrenti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegati di ruolo, per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e per coloro che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni in cui il concorrente ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore di tre mesi a quello del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche, che possano influire sul rendimento del servizio;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) diploma originale o copia autentica notarile di laurea in lettere o in filosofia, conseguita in una Regia università o in un Istituto universitario del Regno;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del concorrente al P.N.F. o alla G.I.L. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, e dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Costoro dovranno altresì produrre il brevetto di ferito fascista.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale degli italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti antemarcia, detto certificato dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre, per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno, detti certificati saranno rilasciati dal segretario della Federazione fascista che li ha in forza;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai concorrenti, diritti preferenziali per la ammissione agli impieghi.

Art. 3.

I certificati indicati nel presente decreto, dovranno essere debitamente legalizzati; non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma.

Coloro che rivestano la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, oltre la domanda, dovranno presentare soltanto i documenti indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9.

I concorrenti che risiedano all'estero o nelle colonie potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo però di produrre tutti i documenti prescritti rispettivamente i primi entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza, e i secondi almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri Uffici del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 4.

I concorrenti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Art. 5.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni in vigore).

Art. 6.

Il concorrente, che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto dovrà unirli alla domanda accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati come segue:

a) titoli accademici e scolastici;
b) titoli scientifici;
c) titoli amministrativi.

Art. 7.

Gli esami consisteranno nei seguenti esperimenti:

A) per l'Archeologia:

1) esperimento scritto: svolgimento del tema sorteggiato fra quelli proposti dalla Commissione, sulla storia dell'arte classica e sulle antichità greche, paleoitaliche o romane (tempo consentito ore otto);

2) esperimento orale:

a) le stesse materie dell'esperimento scritto, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione filologica e storica del concorrente;

b) argomenti tecnici relativi all'illustrazione e catalogazione di oggetti di musei ed alla condotta di lavori di scavo. Elementi di storia dell'arte medioevale e moderna;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali; organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) nozioni di statistica (durata minima un'ora);

3) esperimento pratico: interrogazione su materiale vario archeologico, che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, avuto riguardo anche alla classificazione degli oggetti, alla loro conservazione, ai mezzi di riproduzione e di restauro (durata minima: 45 minuti);

B) Per l'arte medioevale e moderna;

1) esperimento scritto: svolgimento del tema sorteggiato fra quelli proposti dalla Commissione, sulla storia dell'arte medioevale e moderna (tempo consentito 8 ore);

2) esperimento orale;

a) le stesse materie dell'esperimento scritto, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica e paleografica del concorrente;

b) argomenti tecnici relativi alla illustrazione e catalogazione di opere delle gallerie e di oggetti dei musei d'arte medioevale e moderna.

Elementi di storia classica;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico e delle bellezze naturali; organizzazione dell'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti;

d) nozioni di statistica (durata minima un'ora);

3) esperimento pratico: interrogazioni su materiale artistico vario che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, avuto riguardo anche allo stato di conservazione dei dipinti e ai mezzi per il loro restauro (durata minima 45 minuti).

Saranno ammessi agli esperimenti orale e pratico i concorrenti che avranno riportato almeno i sette decimi dei punti complessivi nell'esperimento scritto. Gli esperimenti pratico e orale non si intenderanno superati se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Prima di formulare la graduatoria, la Commissione esaminerà i titoli di ciascun candidato, affinchè ne sia tenuto conto nella graduatoria stessa.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso, durante il periodo di prova non inferiore ai sei mesi, sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 800, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 20 aprile 1939, n. 591, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(5366)

Concorso a 7 posti di architetto aggiunto in prova nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sull'ordinamento delle Regie soprintendenze alle antichità e all'arte e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, e ai successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, sull'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, sull'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti; le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823, concernente il riordinamento delle Regie soprintendenze alle antichità e all'arte;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a sette posti di architetto aggiunto in prova (gruppo *A* - grado X) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

Al concorso suddetto non possono partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1728.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione 1ª), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, firmata dal concorrente e contenente la precisa indicazione del domicilio e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18 anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Detto limite massimo è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare e siano stati imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari;

e) per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

f) per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista o per l'Africa Orientale.

Il limite di 35 anni è inoltre aumentato:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per i concorrenti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato di ruolo, per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e per coloro che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente risiede da un anno, e, in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni in cui il concorrente ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore di tre mesi a quello del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche, che possano influire sul rendimento del servizio;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) diploma originale di una Regia scuola superiore di architettura, o diploma di architetto o diploma di laurea in ingegneria civile, conseguita prima del 1926.

E' ammessa la presentazione di copia autentica notarile;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante l'iscrizione del concorrente al P.N.F. o alla G.I.L. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve contenere l'indicazione della data d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatesi nella difesa delle colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, e dovrà, inoltre, attestare che l'iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Costoro dovranno altresì produrre il brevetto di ferito fascista.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale degli italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti antemarcia, detto certificato dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice segretari.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre, per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno, detti certificati saranno rilasciati dal segretario della Federazione fascista che li ha in forza;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, o da vedovi con prole;

11) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai concorrenti, diritti preferenziali per la ammissione agli impieghi.

Art. 3.

I certificati indicati nel presente decreto, dovranno essere debitamente legalizzati; non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma.

Coloro che rivestano la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, oltre la domanda, dovranno presentare soltanto i documenti indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9.

I concorrenti che risiedono all'estero o nelle colonie potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo però di produrre tutti i documenti prescritti rispettivamente i primi entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza, e i secondi almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 4.

I concorrenti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Art. 5.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti d'identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni in vigore).

Art. 6.

Il concorrente, che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto, dovrà unirli alla domanda accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati come segue:

a) titoli accademici e scolastici;
b) titoli scientifici;
c) titoli amministrativi.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in un esperimento grafico, un esperimento scritto e un esperimento orale:

1) l'esperimento grafico consisterà in schizzi a mano libera e rilievo geometrico di un monumento;

2) l'esperimento scritto consisterà:

a) In un progetto di consolidamento di un edificio monumentale (tempo consentito, otto ore);

b) nello svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura, con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica dei vari stili (tempo consentito, otto ore).

L'esperimento orale (durata minima un'ora) consisterà:

a) nella discussione del progetto di consolidamento, presentato dal concorrente;

b) in un esame di storia dell'arte, con speciale riguardo all'architettura;

c) in un esame di legislazione sulla tutela del patrimonio artistico e delle bellezze naturali e sulla organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) su nozioni di statistica.

Saranno ammessi all'esperimento orale i concorrenti che avranno riportato almeno i sette decimi dei punti complessivi nell'esperimento scritto e grafico e non meno di sei decimi in ciascuno di essi. L'esperimento orale non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Prima di formulare la graduatoria, la Commissione esaminerà i titoli di ciascun candidato, affinchè ne sia tenuto conto nella graduatoria stessa.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Art. 9.

Al vincitore del concorso, durante il periodo di prova non inferiore a sei mesi, sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 800, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 20 aprile 1939, n. 591, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(5365)

Concorso a 6 posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sull'ordinamento delle Regie sopraintendenze alle antichità e all'arte, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sul l'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514 e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1936, n. 343, concernente il trattamento del personale statale degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, sull'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823, concernente il riordinamento delle Regie sopraintendenze alle antichità e all'arte;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di disegnatore in prova (gruppo B grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie, e scavi di antichità.

Non possono partecipare al suddetto concorso le donne e gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione 1ª), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, firmata dal concorrente e contenente la precisa indicazione del domicilio e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che il candidato alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione di norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari, quanto gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati comuni durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b)* si cumula con quello di cui alla lettera *c)* ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per i concorrenti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato di ruolo, per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e per coloro che si trovino alle condizioni volute dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni in cui il concorrente ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, in data non anteriore di tre mesi a quello del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche, che possano influire sul rendimento del servizio;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) diploma originale o copia autentica notarile di professore di disegno architettonico conseguito in un Istituto di belle arti o altro titolo equipollente;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del concorrente al P.N.F. o alla G.I.L. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatesi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, e dovrà, inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Costoro dovranno altresì produrre il brevetto di ferito fascista.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale degli italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti antemarcia, detto certificato dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre, per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno, detti certificati saranno rilasciati dal segretario della Federazione fascista che li ha in forza;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai concorrenti, diritti preferenziali per la ammissione agli impieghi.

Art. 3.

I certificati indicati nel presente decreto, dovranno essere debitamente legalizzati; non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma.

Coloro che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, oltre la domanda, dovranno presentare soltanto i documenti indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9.

I concorrenti che risiedono all'estero o nelle colonie potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo però di produrre tutti i documenti prescritti rispettivamente i primi entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza, e i secondi almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 4.

I concorrenti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Art. 5.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti d'identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni in vigore).

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova grafica e in una prova orale:

a) prova grafica esecuzione di un disegno riproducente case monumentali e archeologiche, con particolari architettonici e decorativi;

b) prova orale - nozioni elementari di storia dell'arte, specialmente nei riguardi degli stili architettonici.

Nozioni elementari di topografia e di statistica.

Inoltre i concorrenti dovranno dare saggio di pratica di fotografia.

Saranno ammessi all'esame orale i concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi nella prova grafica;

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Art. 8.

Ai vincitori del concorso, durante il periodo di prova non inferiore ai sei mesi, sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 700, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 20 aprile 1939, n. 591, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: Bottai

(5364)

Concorso a due posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sull'ordinamento delle Regie soprintendenze alle antichità e all'arte, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, sull'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823, concernente il riordinamento delle Regie soprintendenze alle antichità e all'arte;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di vice segretario in prova (gruppo *B* grado 11) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

Non possono partecipare al suddetto concorso le donne e gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione 1ª), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, firmata dal concorrente e contenente la precisa indicazione del domicilio e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari;

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione di norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati comuni durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi dei concorrenti dei concorsi che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per i concorrenti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato di ruolo, per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e per coloro che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni in cui il concorrente ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore di tre mesi a quello del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche, che possano influire sul rendimento del servizio;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) diploma originale o copia autentica notarile di scuola media di 2° grado, o almeno dei titoli equipollenti, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del concorrente al P.N.F. o alla G.I.L. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, e dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Costoro dovranno altresì produrre il brevetto di ferito fascista.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale degli italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti antemarcia, detto certificato dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre, per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno, detti certificati saranno rilasciati dal segretario della Federazione fascista che li ha in forza;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai concorrenti, diritti preferenziali per la ammissione agli impieghi.

Art. 3.

I certificati indicati nel presente decreto, dovranno essere debitamente legalizzati; non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma.

Coloro che rivestano la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, oltre la domanda, dovranno presentare soltanto i documenti indicati ai numeri 2, 6, 8 e 9.

I concorrenti che risiedono all'estero o nelle colonie potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo però di produrre tutti i documenti prescritti rispettivamente i primi entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza, e i secondi almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 4.

I concorrenti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Art. 5.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti d'identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni in vigore).

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale:

1) la prima prova scritta consisterà in un tema di cultura generale;

2) la seconda prova scritta verterà su elementi della legislazione relativa alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico e delle bellezze naturali.

La prova orale verterà sulle materie di cui alla seconda prova scritta, sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico del personale civile dell'Amministrazione statale, nonchè su nozioni dei servizi dell'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti, e su elementi di statistica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno i sette decimi dei punti complessivi nelle prove scritte.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Art. 8.

Ai vincitori del concorso, durante il periodo di prova non inferiore ai sei mesi, sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 700, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 20 aprile 1939, n. 591, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(5363)

Concorso a 9 posti di assistente in prova, nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sull'ordinamento delle Regie sovrintendenze alle antichità e all'arte, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, sull'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823, concernente il riordinamento delle Regie sovrintendenze alle antichità e all'arte;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a nove posti di assistente in prova (gruppo *C* - grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

Non possono partecipare al suddetto concorso le donne e gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione 1ª), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, firmata dal concorrente e contenente la precisa indicazione del domicilio e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione di norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati comuni durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti d'età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per i concorrenti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato di ruolo, per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'articolo 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e per coloro che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni in cui il concorrente ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore di tre mesi a quello del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche, che possano influire sul rendimento del servizio;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante l'iscrizione del concorrente al P.N.F. o alla G.I.L. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, e dovrà inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Costoro dovranno altresì produrre il brevetto di ferito fascista.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale degli italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti antemarcia, detto certificato dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al P. N. F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre, per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno, detti certificati saranno rilasciati dal segretario della Federazione fascista che li ha in forza;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai concorrenti, diritti preferenziali per la ammissione agli impieghi.

Art. 3.

I certificati indicati nel presente decreto, dovranno essere debitamente legalizzati; non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma.

Coloro che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, oltre la domanda, dovranno presentare soltanto i documenti indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9.

I concorrenti che risiedono all'estero o nelle colonie potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo però di produrre tutti i documenti prescritti rispettivamente i primi entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza, e i secondi almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non è consentito fare riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 4.

I concorrenti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Art. 5.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti d'identità personale (carta d'identità o documento equipolente ai termini delle disposizioni in vigore).

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e tre prove orali:

A) per assistente agli scavi:

1) la prova scritta consisterà nella redazione di una relazione riguardante i lavori di scavo;

2) le prove orali verteranno:

a) su nozioni elementari di aritmetica e geometria;

b) sulle leggi e regolamenti relativi agli scavi, alla tutela dei monumenti e degli oggetti d'arte e sulla tenuta dei libri di lavoro;

c) sul materiale archeologico (nomenclatura) e sulla storia greca e romana (nozioni elementari);

d) su nozioni di statistica;

B) per assistente ai lavori dei monumenti:

1) la prova scritta consisterà nella redazione di una relazione riguardante i lavori di restauro in corso;

2) le prove orali verteranno:

a) su nozioni elementari di aritmetica e geometria;

b) sui sistemi antichi di costruzione e sui materiali d'impiego per le costruzioni medesime;

c) sulle leggi e regolamenti relativi alla tutela monumentale e delle bellezze naturali, e sulla tenuta dei libri di lavoro;

d) su nozioni di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Art. 8.

Ai vincitori del concorso, durante il periodo di prova non inferiore ai sei mesi, sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 425, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 20 aprile 1939, n. 591, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII.

Il Ministro: BOTTAI

(5362)

Concorso a quattro posti di custode in prova nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2060, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto l'art. 24 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1939;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Veduto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937; n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli pel conferimento di quattro posti di custode in prova nel ruolo del personale subalterno dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso suddetto non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Durante il periodo di esperimento, non inferiore a sei mesi ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 300 oltre all'aggiunta di famiglia e relative quote supplementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 2 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, con le variazioni di cui ai Regi decreti legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, Regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033 e 20 aprile 1939, n. 591.

Art. 3.

Per poter essere ammesso al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) — non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo di L. 6;

2) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101 dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitari delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 1° agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valore militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 23 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Il limite di 30 anni è inoltre aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello stabilito nel precedente comma.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Inoltre il limite massimo di età stabilito dalle predette disposizioni è elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

3) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e che gode diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto; sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di regolare condotta morale, civile e politica di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato penale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

6) certificato medico rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento del servizio;

7) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato comprovante la iscrizione del candidato a seconda dell'età, al P.N.F. per l'anno XVIII, ai Gruppi universitari fascisti, ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato.

Il certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P.N.F. risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

9) certificato di licenza elementare inferiore, in originale o, in copia autentica notarile;

10) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedano nelle Colonie potranno presentare la sola domanda nel termine stabilito dal precedente articolo 3, salvo a produrre documenti nei 10 giorni successivi.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altro ufficio dello stesso Ministero.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del capo dell'Istituto dal quale dipendono.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(5388)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3102520) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 1 —